

Rg. 4401/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccì
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. ~~4401~~/2015 del Ruolo Generale per gli
affari contenziosi, promossa

DA

~~████████████████████~~ con gli avv.ti Bernardinetti e Porzioli

CONTRO

Azienda Ospedaliero -- Universitaria di Parma con l'avv. Conforti

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~████████████████████~~, quali figlia ed erede di ~~████████████████████~~, ha agito
nei confronti della Azienda Ospedaliero -- Universitaria di Parma
assumendo che il decesso del proprio congiunto,
avvenuto in data 25 novembre 2010 a seguito di intervento chirurgico
per il trattamento di un'aneurisma dell'aorta addominale praticato in data
24 novembre 2010 presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Azienda
Ospedaliero -- Universitaria di Parma, dipese da una grave negligenza
professionale della convenuta.

L'attrice ha quindi domandato la condanna della struttura convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale. Per quanto attiene alla sussistenza dei profili di responsabilita' addebitati alla convenuta, la CTU redatta dal dott. Mario Restori nel contraddittorio tra le parti nel procedimento per ATP R.G. ~~XXXX~~/2014 (che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP della convenuta, il che esime da una specifica trattazione sul punto; cfr. Cass. 10688/2008) ha evidenziato che il decesso di ~~XXXXXXXXXX~~ dipese da una insufficienza multi - organo gravissima dovuta ad un arresto cardiocircolatorio occorso in post operatorio di aneurisma all'aorta addominale trattato chirurgicamente e complicatosi in un'ematoma teso del collo da puntura accidentale della carotide destra durante un tentativo di posizionamento di catetere venoso centrale che ha necessitato di intervento chirurgico di fasciotomia.

Due sono gli addebiti ascrivibili secondo il CTU alla convenuta.

Con riferimento alla procedura di incannulamento della vena succlavia, l'impiego di una tecnica con ultrasuoni (già praticata da anni dagli ospedali italiani di maggiore rilevanza sulla base della letteratura scientifica invalsa) (v. relazione sub pagg. 36 e 37 in risposta alle osservazioni del CTU della convenuta) avrebbe impedito in via di elevata probabilità l'insorgere della lesione multipla della tiroide, evento non accettabile e scusabile.

In relazione a tale complicanza, il CTP della convenuta ha rilevato che la tiroide venne descritta quale normale nell'ambito del riscontro



diagnostico, ma il CTU ha convincentemente obiettato (v. relazione sub pag. 39) che nel referto della TAC venne prospettata una rottura del lobo tiroideo destro quale origine dell'ematoma al collo, il che collima con le risultanze del riscontro diagnostico che evidenziò un vasto infarcimento emorragico del piano muscolare destro del collo e dei tessuti molli retro - tracheali, ossia un cospicuo ematoma del piano muscolare del collo (e non già una banale infiltrazione emorragica) con estensione dei tessuti retro - tracheali e di cui incomprensibilmente non venne dato atto nella diagnosi conclusiva.

Inoltre, non venne effettuato un adeguato monitoraggio del paziente volto ad accertare le conseguenze della puntura accidentale alla carotide di cui venne dato atto nella cartella clinica e che avrebbe consentito con elevata probabilità di diagnosticare più precocemente la lesione alla tiroide e la presenza dell'ematoma.

Tali inadeguatezze a parere del CTU avrebbero evitato secondo il criterio del "più probabile che non" il decesso del paziente, da ricondursi a complicanze sopravvenute a seguito dell'inadeguato posizionamento del catetere venoso centrale.

Il decesso di ~~XXXXXXXXXXXX~~ è pertanto da ritenersi causalmente riconducibile a comportamenti qualificabili come imprudenti e negligenti da parte dei sanitari della convenuta.

Si tratta a questo punto di vagliare l'entità delle partite risarcitorie da attribuire all'attrice.

Spetta indubbiamente all'attrice il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza.



Alla luce del fatto che l'attrice è ormai adulta ed in grado di svolgere una vita autonoma e non risulta più convivere con il padre, pur avendo verosimilmente subito a seguito del suo decesso una intensa sofferenza psichica, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2014, il danno non patrimoniale può essere liquidato in euro 260.000,00, oltre ad accessori.

L'attrice ha poi richiesto il riconoscimento iure ereditario del danno da perdita della vita del proprio congiunto.

Sussiste la legittimazione attiva dell'attrice avendo documentato la propria qualità di erede a seguito della richiesta sul punto da parte del giudicante.

La prevalente e condivisibile giurisprudenza (Cass. sez. Un. 15350/2015), superando un precedente orientamento, ha escluso che gli eredi della persona uccisa possano invocare il diritto al risarcimento "iure successionis" del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico "vita" un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile.

L'attrice ha poi richiesto sempre iure hereditatis il riconoscimento del danno catastrofale o da agonia subito dal proprio congiunto sul presupposto che lo stesso avrebbe riportato la sofferenza soggettiva della consapevolezza dello spegnersi della propria vita, trasmissibile agli eredi.

La più recente giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegue a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d.



catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benchè atterrita, l'approssimarsi ineluttabile della morte.

Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l'incombente dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benchè concentrata in quel breve lasso di tempo, perchè correlata alla prossima perdita della vita (Cass. 12722/2015; Cass n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che "In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis").

Solo in presenza di un lucido, per quanto breve, intervallo di tempo in cui il danneggiato possa aver percepito in tutta la sua drammaticità la condizione in cui si trova, il diritto al danno morale può sorgere, essendo onere del soggetto che chiede il risarcimento fornire la prova di una condizione di lucidità della vittima successiva al fatto lesivo.

Tale onere probatorio non è stato assolto dall'attrice, la cui allegazione sul punto è stata del tutto generica, non emergendo dalla cartella clinica



prodotta in atti che [redacted] successivamente all'intervento fosse in condizioni di lucidità tali da permettergli di apprezzare la gravità del proprio stato di salute ed anzi essendo stato rilevato che già alle ore 19.00 del 24 novembre 2010 (e quindi poche ore dopo l'intervento) il quadro neurologico descritto evidenziava "assenza di motilità spontanea ed evocata", ossia uno stato di incoscienza.

Tale voce di danno non può pertanto essere riconosciuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

delega

P.Q.M.

definitivamente decidendo

- condanna l' Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma al risarcimento del danno cagionato a [redacted] e che liquida nella somma di E. 260.000,00 oltre interessi al tasso legale su tale somma annualmente rivalutata, devalutata alla data del 24 novembre 2010;
- condanna l' Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in E. 843,00 per spese ed E. 7900,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese del procedimento di ATP R.G. 4022/2014 che si liquidano in E. 3645,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU e di CTP

Parma, 11 aprile 2016

Il giudice

(Giacomo Ciccò)

[Handwritten signature]

